

STATUTO

LA CATTOLICA SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG VIA BEETHOVEN 1

Numero REA: AG - 160987

Codice fiscale: 02057140846

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-08-2008 - Statuto completo	2
--	---

		Ri
	chiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto	
	dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto	
	di mio pugno. Viene letto da me Notaio, ai comparenti che	
	l'approvano e lo sottoscrivono. Consta di quattro fogli di	
	cui occupa tredici pagine e quanto fin qui della	
	quattordicesima. Viene sottoscritto alle ore diciannove e	
	minuti cinquantadue.	
	Firmato: Alaimo Antonio; Vaccaro Valeria; Palermo Calogera;	
	Nobile Angelo; Antinoro Marie Therese.	
	GIUSEPPINA COMPARATO NOTAIO.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa denominata "LA CATTOLICA	
	SOCIETA' COOPERATIVA "	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di Favara.	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	
	istituite o soppresse con semplice decisione del Consiglio di	
	amministrazione.	

	ART. 3	
	DURATA	
	La durata della società è fissata fino al 31.12.2100 e potrà	
	essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la	
	disciplina prevista dal codice vigente in materia di società	
	cooperative.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno	
	applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	

	i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa, senza finalità speculative, ha lo scopo di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	formazione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.	
	La società si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le	
	istituzioni pubbliche. Per curare nel migliore modo gli	
	interessi dei soci e della collettività può cooperare	
	attivamente con altre cooperative su scala locale, nazionale	
	ed internazionale.	
	La società, nel rispetto dei principi e del metodo della	
	mutualità senza finalità speculative, intende svolgere le	

	attività previste dall'art. 1, comma 1 della legge 381/91.	
	La cooperativa si propone l'organizzazione del lavoro dei	
	soci, anche attraverso convenzioni con enti Locali (Comuni,	
	Consorzi di Comuni, comunità montane, Associazioni,	
	Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali) con Enti	
	pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati.	
	Si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi di	
	utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale,	
	dell'assistenza agli anziani e ai soggetti portatori di	
	handicaps fisici, psichici, sensoriali e dei relativi	
	operatori e di tutte quelle categorie di persone svantaggiate.	
	La Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi	
	sociali in ossequio alle leggi nazionali, alle leggi	
	regionali e comunitarie emanate ed emanande.	
	La cooperativa si propone:	
	1) l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze -	
	madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte	
	all'integrazione nella vita sociale in riferimento alle leggi	
	emanate ed emanande;	
	2) La realizzazione e la gestione di opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di	
	ritrovo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale	
	per concerti ed attività socio - culturali);	
	3) assistenza domiciliare;	

	4) Centri diurni di assistenza e di incontro per minori,	
	ragazze madri, disabili psichici e fisici ed anziani;	
	5) La creazione di case famiglie, comunità alloggio, case	
	albergo, case protette per minori, ragazze - madre, disabili	
	psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi di	
	assistenza familiare;	
	6) centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale	
	temporanea;	
	7) soggiorni vacanze;	
	8) assistenza post-penitenziaria;	
	9) l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze madri	
	perseguita attraverso formule innovative rispetto i	
	tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare	
	un ambiente familiare, attraverso la creazione di case	
	famiglie in cui si favorisca l'elevazione morale e civile	
	delle ragazze; della prestazione anche a domicilio, di	
	assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani	
	gestanti ed alle loro famiglie, nel tentativo di	
	reinserimento nel nucleo familiare; della realizzazione di	
	corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle	
	ragazze madri nel mondo del lavoro.	
	10) la gestione di asili nido, scuole materne, nonché dei	
	servizi ausiliari di collegamento; la gestione di strutture	
	sociali scolastiche e para-scolastiche, per assicurare	
	condizioni materiali e sociali che permettono la	

	realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed	
	armonico sviluppo del bambino;	
	11) iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e	
	della criminalità minorile mediante la realizzazione di	
	servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al	
	sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;	
	12) la promozione ,in collaborazione con gli enti preposti,	
	di studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa	
	necessaria al conseguimento degli scopi sociali;	
	13) l'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo	
	libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica,	
	fotografia, hobbies vari);	
	14) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la	
	promozione culturale e sociale;	
	15) la promozione di studi sulle condizioni ed i problemi	
	delle persone svantaggiate, nonché l'effettuazione di	
	indagini conoscitive;	
	16) l'istituzione e la gestione del tele-soccorso,	
	tele-assistenza e tele-medicina;	
	17) la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici	
	marini, montani e termali;	
	18) la realizzazione e/o la gestione di centri diurni;	
	19) l'assistenza domiciliare integrata sarà organizzata e	
	gestita anche in convenzione con personale specializzato;	
	20) la prestazione dell'assistenza e della cura degli	

	anziani, dei portatori di handacaps a domicilio o presso	
	ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di	
	villeggiatura;	
	21) la creazione e/o la gestione di impianti polivalenti;	
	22) la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto	
	organizzato nel territorio;	
	23) la realizzazione e/o la gestione di centri di incontro	
	per le attività culturali e del tempo libero.	
	La cooperativa si propone inoltre di operare nell'ambito	
	dell'assistenza ai minori perseguita attraverso formule	
	innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con	
	l'obiettivo di creare un ambiente familiare attraverso la	
	creazione di villaggi o case famiglie, in cui si favorisca	
	l'elevazione morale e civile dei ragazzi, mediante:	
	1) attività formative, ricreative ed assistenziali;	
	2) la realizzazione e la gestione di centri ricreativi,	
	culturali e sportivi;	
	3) la gestione di mense;	
	4) la promozione di iniziative volte a tutelare e favorire la	
	crescita, la maturazione individuale e la socializzazione	
	della persona di età minore per eliminare le condizioni di	
	disagio mediante l'attività delle comunità di accoglienza per	
	minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento	
	temporaneo dall'ambito familiare;	
	5) l'attuazione di interventi a sostegno della famiglia anche	

	dopo il reinserimento del minore per eliminare situazioni di	
	rischio, in particolare per l'assolvimento degli obblighi	
	scolastici anche tramite censimento della evasione scolastica;	
	6) la realizzazione e/o la gestione di un centro di incontro	
	e di iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio;	
	7) l'attuazione di interventi da realizzare previo accordo	
	con le competenti autorità scolastiche, nell'ambito delle	
	strutture scolastiche;	
	8) assistenza socio-scolastica professionale mediante	
	ricoveri dei minori in convitto e semiconvitto;	
	9) prevenzione e rieducazione mediante ricovero di minori	
	soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;	
	10) gestire scuole parificate, corsi di qualificazione,	
	colonie estive, campeggi, pensioni ad esclusivo beneficio dei	
	soggetti di cui sopra;	
	11) gestire ed attuare corsi di formazione professionale per	
	il reinserimento dei disadattati sociali;	
	12) istituire e gestire servizi sociali, centri	
	socio-medico-psico-pedagogici completi di servizi di	
	orientamento professionale;	
	13) organizzare e gestire un segretariato familiare e/o	
	sociale;	
	14) la realizzazione e la gestione di asili nido, scuole	
	materne, elementari, doposcuola, anche in collaborazione con	
	gli enti locali, équipes di esperti per l'applicazione di	

	tecniche psico-pedagogiche;	
	15) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione	
	professionale,aggiornamento, qualificazione e	
	riqualificazione nei vari settori di intervento nel mondo del	
	lavoro e dell'economia, nonchè dei servizi ausiliari di	
	collegamento ad esso; svolgere attività formativa senza fini	
	di lucro finanziata con fondi pubblici ;la società si	
	propone,altresì,la progettazione e la gestione di formazione	
	professionale;	
	16) realizzare e gestire attività di addestramento	
	formazione, istruzione, qualificazione e perfezionamento	
	previste dalle leggi nazionali, regionali e comunitari con	
	particolare riguardo ai giovani	
	17) Promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari,	
	convegni di studio, tavole rotonde, nonchè organizzare	
	stages, visite in azienda nei diversi comparti produttivi	
	economici del mondo del lavoro, coinvolgendo anche il mondo	
	della scuola e consentendone il rapporto organizzato con il	
	territorio	
	18) promuovere, ricerche, studi sviluppo e sperimentazione,	
	nonchè l'utilizzo dei metodi e degli strumenti	
	dell'apprendimento anche attraverso i sistemi informatici,	
	meccanizzati ed audiovisivi.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa	
	potrà ancora:	

	- stipulare convenzioni con personale specializzato ove non	
	ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi	
	funzionali della società;	
	- realizzare tutte quelle iniziative culturali e ricreative,	
	volte alla sensibilizzazione sociale;	
	- acquistare e/o gestire i servizi di ambulanza;	
	- istituire e/o gestire consultori familiari;	
	- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi	
	finalità analoghe o comunque congruenti;	
	- realizzare tutte quelle iniziative rivolte ai servizi socio	
	assistenziali;	
	- compiere tutte le operazioni di origine tecnico,	
	finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarie al	
	raggiungimento dei fini sociali;	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sociali sopra detti	
	la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi,	
	finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere,	
	statali, regionali, comunitari e di ogni altro ente.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione	
	italiana.	
	TITOLO III	

	SOCI	
	ART. 7	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono	
	superare il numero di venti se l'attivo dello stato	
	patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano	
	l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della	
	cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei	
	settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	
	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	

	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dall'organo amministrativo	
	ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a quanto	
	stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.	
	Possono, altresì, essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di	
	otto soci.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini a quelle della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	

	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, deve indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali,	
	b) a partecipare concretamente all'attività della	
	cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione	
	dello scambio mutualistico.	

	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a euro 100,00	
	(cento virgola zero zero)	

	Ciascun socio sottoscrive almeno una quota.	
	All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di	
	almeno il 25% della quota sottoscritta ed l'intero	
	sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 180	
	(centottanta) giorni dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende	
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche	
	ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che	
	stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 10	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali	
	da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	

	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	ART. 11	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	ART. 12	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il	
	socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso	
	questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali	
	eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e	
	non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente	
	o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista	
	dall'art. 2536 del codice civile.	

	ART. 13	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che	
	non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto	
	costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai	
	soci a norma dell'art. 2468 4° c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al	

	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 14	
	ESCLUSIONE	
	L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei	
	confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di	
	esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera	
	raccomandata.	

	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società	
	consenta la divisione.	
	ART. 16	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora	

	sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	
	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della	
	propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a	
	tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta dell'Amministratore	
	Unico, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci	
	receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano	
	devolute alla riserva ordinaria.	

	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 17	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle	
	quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del	
	socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni	
	altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di	
	particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed	
	eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o	
	per acquisto di proprie quote.	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e, non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto	

	dello scioglimento.	
	ART. 18	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in	
	un ammontare prestabilito ed è formato da un numero	
	illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.	
	2519 2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata dell'organo amministrativo.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che l'organo	
	amministrativo convochi l'assemblea per deliberare il	
	ripristino del capitale.	
	ART. 19	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 20	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai	
	soci ordinari.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	
	soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 21 del presente statuto.	
	ART. 21	

	DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del	
	sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza.	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	

	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 22	
	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci	
	b) consiglio di amministrazione, o amministratore unico	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 23	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue	
	deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	ART. 24	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni	
	qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla	
	legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa	

	regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i	
	versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con	
	avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata, fatta pervenire ai soci	
	al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato	
	nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta	
	giorni dalla data della prima.	
	ART. 25	
	DELEGHE DI VOTO E	
	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	
	massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante	

	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	da persona eletta dalla maggioranza dei presenti	
	all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un	
	segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e	
	se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le	
	elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni	
	concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio	
	segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il	
	sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 26	
	ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	
	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di	
	cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche	
	ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di	

	euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai	
	sensi dell'articolo 2540 c.c.	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee	
	separate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART. 27	
	ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del	
	diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c.	
	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART. 28	
	COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto	
	fino ad un massimo previsto dalle leggi vigenti.	
	ART. 29	
	COMPETENZE	
	L'amministrazione della società è affidata ad un	
	Amministratore Unico, o al Consiglio di Amministrazione, il	
	quale elegge tra i suoi membri il Presidente ed il	

	Vicepresidente; l'amministratore unico o il Presidente del	
	Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale	
	della società. Spetta all'amministratore unico o al Presidente	
	del Consiglio di amministrazione, (<u>a titolo meramente</u>	
	<u>esemplificativo</u>):	
	deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	fissare le direttive per l'attività sociale;	
	formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,	
	se nominato, il direttore dell'azienda;	
	redigere i bilanci;	
	compilare i regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di	
	Credito ed altri Enti;	
	accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	assumere lavori ed assegnarli;	
	convenire prezzi ed esigerli;	
	compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di	

	qualsiasi genere ed ammontare;	
	contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito,	
	richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari,	
	emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere	
	su disponibilità liquide o su linee di credito;	
	rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli	
	organismi cui essa aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	
	affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche	
	su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di	
	giurisdizione, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri	
	anche amichevoli compositori;	
	fare elezioni di domicilio;	
	assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	

	retribuzione con il parere del Direttore;	
	deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni	
	ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei	
	precedenti punti alla sua competenza.	
	L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte	
	quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non	
	attribuiscano alla competenza dell'assemblea.	
	L'organo amministrativo può acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa.	
	L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni ad	
	un comitato esecutivo e può sempre impartire direttive agli	
	organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella	
	delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	dalla legge di esclusiva competenza dell'Amministratore	
	Unico.	
	L'organo amministrativo, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio, deve, nella relazione sulla gestione	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	L'organo amministrativo, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione,	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano	

	ll'Amministratore Unico.	
	ART.30	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile	
	2001 n. 142.	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama, i contratti	
	collettivi applicabili, nonchè il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo conto della	
	quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi	
	specifici, non inferiori ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	

	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze	
	produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed	
	organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in	
	parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione	
	potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	prestazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni	
	lavorative o di altra natura di soggetti diversi dai soci	
	ART. 31	
	CONTROLLO CONTABILE	
	L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è	
	conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la	
	quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla	
	società di revisione, tenuto conto delle tariffe	
	professionali, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	

ART. 32		
CONTROLLO DEI SOCI		
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro	
	gli amministratori si applicano le disposizioni previste	
	dall'articolo 2476 c.c.	
TITOLO VI		
SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE		
ART. 33		
SCIoglimento		
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.	
ART. 34		
MODALITA' DI LIQUIDAZIONE		
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci	
	determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
ART. 35		
MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO		

	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto	
	costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 36	
	La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti	
	la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero	
	quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del	
	presente statuto ai punti 1), 2), 3).	
	In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove	
	presente, l'organo amministrativo deve redigere il bilancio	
	al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo	
	patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il	
	bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società	
	di revisione.	
	ART. 37	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea.	
	ART. 38	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme	

37 di 37